



Comune di Somaglia

Provincia di Lodi

Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativa

approvato con deliberazione della giunta comunale n. 32 del 3 aprile 2008
e successive modificazioni:

- deliberazione di giunta comunale n. 69 del 29/09/2008;
- deliberazione di giunta comunale n. 43 del 13/05/2010.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative adottate dal Comune di Somaglia per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativa, in attuazione dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

2. Il presente regolamento è adottato in conformità alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25/03/2008 ad oggetto: "Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze e collaborazione per il periodo 2008/2010", programma redatto ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 244/2007, art. 3, comma 54.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina recata dal presente regolamento vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera, anche intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Somaglia, ma senza vincolo di subordinazione.

2. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera, anche intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.

3. Rientrano nelle definizioni di cui ai commi precedenti le seguenti tipologie di incarico:

- a) incarichi di studio il cui oggetto è lo studio o l'esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da questi utilizzato (relazione finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte);
- b) incarichi di ricerca che si sostanzia in un'attività speculativa che presuppone la preventiva

definizione del programma da parte dell'Amministrazione;

- c) incarichi di consulenza con i quali l'Amministrazione si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni per prendere poi le proprie decisioni;
- d) incarichi a contenuto operativo, consistenti in prestazioni rese dallo stesso prestatore d'opera, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti o dai cittadini.

Articolo 3 - Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai Responsabili delle singole Aree che intendono avvalersene nel rispetto del limite massimo della spesa annuo per incarichi di collaborazione fissato nel Bilancio Preventivo e per la realizzazione degli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione, nonché nel rispetto di quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2008.

2. La gestione amministrativa degli incarichi di cui sopra compete al Responsabile dell'area risorse.

3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Articolo 4 - Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

1. Le attività oggetto dei contratti di cui all'articolo 2 devono essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa. Le collaborazioni potranno essere utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione è pertanto possibile solo per soddisfare esigenze cui il Comune di Somaglia non può far fronte con personale in servizio.

2. Il Conferimento degli incarichi da parte dei Responsabili di Area è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere preliminarmente accertata da parte del Responsabile che intende conferire l'incarico l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'intera struttura organizzativa; di tale attività deve essere data contezza nella determina a contrattare;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della prestazione;

3. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accettare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 5 - Procedure di individuazione dei collaboratori

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, salvo quanto disposto dall'articolo 7, deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 165/2001, mediante procedure comparative.

2. La procedura comparativa non si sostanzia in una prova concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e valutazione dei curricula e delle proposte operative acquisite dall'Amministrazione per la realizzazione dello specifico obiettivo o progetto, sulla base di criteri predeterminati.

3. L'affidamento degli incarichi di collaborazione deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune, di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicità in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Responsabile di servizio competente approva con propria

determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso.

4. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

- a) l'indicazione dell'oggetto della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- c) i titoli ed i requisiti richiesti per la partecipazione;
- d) le modalità di scelta del collaboratore secondo i criteri di cui al successivo art. 6;
- e) il compenso complessivo lordo previsto per l'attività oggetto dell'incarico,
- f) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Articolo 6 - Valutazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione con i relativi curricula sono valutate dal Responsabile della struttura presso cui dovrà esser svolta la collaborazione.

2. Questi procederà alla valutazione, in ragione della particolare tipologia di incarico da affidare, sulla base di uno o più dei criteri di seguito riportati:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

3. In relazione alla peculiarità dell'incarico, potranno essere individuati ulteriori criteri di comparazione.

4. I criteri di valutazione dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione.

5. L'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal Responsabile di area della struttura interessata, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

Articolo 7 - Esclusione dal ricorso a procedure comparative

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione dell'attività connessa all'incarico da conferire, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative, sempre che l'urgenza non sia imputabile a ritardo dell'Amministrazione;
- b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura specialistica, culturale o artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi od ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
- e) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative od organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;

2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

Articolo 8 - Formalizzazione dell'incarico

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata

dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione, della durata nonché del compenso della collaborazione.

Articolo 9 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione di elenchi di collaboratori di cui si è avvalsa, da effettuarsi a cura del Responsabile amministrazione generale. L'inserimento del nominativo negli appositi elenchi deve essere contestuale all'affidamento dell'incarico; a tale scopo, i Responsabili di area trasmettono tempestivamente la necessaria documentazione al Responsabile amministrazione generale.

2. Gli elenchi, pubblicati sul sito internet dell'Ente, contengono per ogni incarico i seguenti dati:

- dati anagrafici del soggetto a cui è stato affidato l'incarico;
- modalità di acquisizione (se "di natura discrezionale" oppure "previsto da norme di legge");
- tipo di rapporto (se "prestazione occasionale" oppure "collaborazione coordinata e continuativa");
- contenuto della prestazione;
- durata dell'incarico;
- importo del compenso previsto o erogato.

2. Gli elenchi di cui al comma precedente, integrati con l'indicazione che per l'individuazione del collaboratore si è fatto riferimento al regolamento approvato, sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 42 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 nei termini prescritti dalla norma.

Articolo 10 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.

2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.